

REGOLAMENTO (CE) N. 1807/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia relativamente a determinate esportazioni di tessuti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

con regolamento (CE) n. 1614/2000 della Commissione ⁽⁴⁾. La validità di questo regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Con lettera del 29 giugno 2006, la Cambogia ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

(5) Quando la validità del regolamento (CE) n. 1614/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, si auspicava che nuove norme di origine più semplici e più favorevoli allo sviluppo sarebbero state in vigore prima della scadenza del regolamento. Non si prevede tuttavia che le nuove norme di origine dell'SPG saranno adottate prima del 31 dicembre 2006.

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

(6) L'applicazione delle norme di origine dell'SPG attualmente in vigore inciderebbe negativamente sugli investimenti e l'occupazione in Cambogia nonché sulla capacità delle industrie cambogiane di continuare ad esportare nella Comunità.

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽³⁾, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia.

(7) È opportuno che il periodo di proroga tenga conto del tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme di origine dell'SPG. Inoltre, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Cambogia e nella Comunità nonché la stabilità dell'industria cambogiana, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(8) È pertanto necessario prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra la Cambogia e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

(3) Dal 1997 la Cambogia beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa

(9) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1614/2000.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).⁽³⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 46. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2187/2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 16).